



Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici
**Dipartimento Politiche
Previdenziali e Assistenziali FLP**



00187 ROMA - Via Piave, 61
Tel. 064201089 - 42000358
Fax 0642010628

sito internet: www.flp.it - e-mail: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 1156/FLP2011

Roma, 04 luglio 2011

NOTIZIARIO N° 42

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Controllo dei Provvedimenti Pensionistici da parte dell'INPDAP: la Corte dei Conti decide la fine della fase transitoria

Con circolare del 06.05.2011 prot. 60112, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - MEF - ha riassunto la problematica del passaggio dei controlli pensionistici dalle Amministrazioni all'INPDAP iniziato nel 2002, proseguito nel 01.10.2005 e terminato con la data del 01.01.2010 per le Forze Armate; pubblichiamo qui di seguito il documento integrale, a beneficio degli uffici del personale che hanno trattato e trattano i problemi pensionistici del personale.

*“L'articolo 2 - commi 1 e 3 - della legge 8 agosto 1995, n. 335, (legge Dini) nell'istituire presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, aveva previsto, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente medesimo, una **fase transitoria** durante la quale le amministrazioni centrali e periferiche hanno continuato, in regime convenzionale, ad espletare le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali, i cui pagamenti erano e sono imputati direttamente a carico del bilancio dell'INPDAP.*

L'INPDAP è progressivamente subentrato nelle competenze pensionistiche delle predette amministrazioni nei tempi e con le modalità indicate nell'allegato A della presente circolare, fermo restando il mantenimento della competenza delle amministrazioni statali per la definizione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale cessato, anteriormente alla data di subentro dell'Istituto, nonché delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, costituzione della posizione assicurativa, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.



Con particolare riferimento al personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, deve, altresì, evidenziarsi che resta di competenza dell'amministrazione di appartenenza anche la liquidazione dei trattamenti previsti per il personale che transita in posizione di ausiliaria.

Il suddetto cambiamento di competenze ha avuto una prima importante ripercussione sotto il profilo del controllo.

Infatti, con le deliberazioni n. SCCLEG/1/2011/PENS e n. SCCLEG/2/2011/PENS del 18.01.2011, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Adunanza generale, nello stabilire che i provvedimenti pensionistici non devono più essere sottoposti al proprio controllo successivo, essendo definitivamente trascorso il regime transitorio previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha, altresì, affermato i principi secondo cui, da un lato, il controllo va effettuato secondo le regole vigenti al tempo in cui lo stesso viene effettuato e, dall'altro, che non rileva il momento in cui l'atto sottoposto a controllo è stato emanato dalle Amministrazioni.

Ne consegue che per le tipologie di personale precisate a decorrere dalle date di cessazione del periodo transitorio, i relativi provvedimenti di pensione definitiva non devono essere più sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti, non assumendo alcun rilievo né il soggetto che ha adottato l'atto, né la data di adozione, né la data di collocamento a riposo del personale interessato (delibera Corte dei Conti n. SCCLEG/1/2011/PENS del 18.01.2011).

Nella descritta nuova situazione giuridica, è evidente che i provvedimenti di pensione adottati dalle amministrazioni -che prima venivano inviati agli Uffici centrale del bilancio (UCB) ed alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - non debbono più pervenire ai suddetti uffici di controllo. Di conseguenza le amministrazioni competenti trasmetteranno i provvedimenti pensionistici direttamente alla competente sede INPDAP per la successiva messa in pagamento e la relativa notifica agli interessati.

Una seconda, del pari rilevante conseguenza delle citate deliberazioni della Corte dei Conti, è la restituzione di tutti i provvedimenti giacenti presso la Corte dei conti, senza l'apposizione dei rituali "Visto e registrazione". Tali provvedimenti, unitamente alla relativa documentazione, dovranno essere restituiti all'amministrazione adottante, la quale provvederà a trasmettere alla sede dell'INPDAP competente per territorio esclusivamente l'elenco dei provvedimenti restituiti dalla Corte dei conti senza "visto e registrazione" al fine di consentire alla sede INPDAP di notificare al pensionato il provvedimento di pensione, già in possesso dell'Istituto, da considerarsi ormai definitivo in quanto non più soggetto a registrazione della Corte dei conti.

Una doverosa menzione va fatta anche per quei provvedimenti pensionistici che saranno restituiti dalla Corte dei conti con osservazioni.

Anche in questo caso non può che affermarsi la diretta competenza delle amministrazioni ad adeguarsi ad eventuali rilievi di legittimità formulati dalla Corte dei conti, modificando il provvedimento pensionistico, ed alla loro diretta trasmissione alla competente sede INPDAP per la relativa applicazione e la notifica all'interessato.

Premesso quanto sopra in materia di controllo successivo, appare opportuno evidenziare anche i risvolti che le delibere della Corte dei conti in argomento hanno in tema di controllo preventivo.

A questi fini giova ribadire che, dal punto di vista dell'amministrazione attiva, il venir meno del regime transitorio deve essere inteso con esclusivo riferimento alle cessazioni dal servizio intervenute successivamente alle date di conclusione del regime convenzionale, a decorrere dalle quali si realizza il definitivo subentro dell'INPDAP alle amministrazioni, come riportato in allegato A. In capo alle singole amministrazioni rimane, inoltre, la competenza alla definizione delle istanze presentate dal proprio personale precedentemente alle date di

definitivo subentro.

In entrambi i casi, poiché l'onere finanziario derivante dai trattamenti pensionistici grava sul bilancio dell'INPDAP e non sui capitoli di spesa delle singole amministrazioni dello Stato, deve ritenersi escluso anche il controllo preventivo degli UCB e delle RTS, essendo il tutto demandato allo specifico ordinamento autonomo dell'INPDAP.

In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, è da ritenere che a decorrere dalle date di subentro dell'INPDAP, così come specificate nell'allegato A, gli atti di liquidazione pensionistica, sia gestiti direttamente dall'INPDAP, sia ancora elaborati per convenzione dalle amministrazioni statali, non debbano più essere assoggettati al controllo preventivo di legalità di UCB e RTS. Non fanno eccezione i provvedimenti di pensione del personale collocato direttamente nella riserva o nel congedo assoluto, né quelli relativi alle pensioni privilegiate ordinarie (PPOO) né i provvedimenti una tantum di costituzione della posizione assicurativa e similari, anch'essi gestiti dall'INPDAP.

E' importante sottolineare che, in ossequio ai sopra enunciati principi della Corte dei conti, anche i provvedimenti pensionistici del personale deceduto anteriormente alle date di subentro di cui all'allegato A, non saranno più assoggettati al controllo di ragioneria, dovendosi per essi escludere ogni tipo di distinzione riferita alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Ovviamente devono intendersi fuori dal campo di applicazione della presente circolare tutti i provvedimenti per i quali non vi sia stato alcun subentro dell'INPDAP ed i cui oneri rimangono a carico del bilancio dello Stato. Sotto quest'ultimo profilo ed a titolo meramente esemplificativo, si precisa che rimangono nella competenza attiva delle singole amministrazioni ed in quella di controllo degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie territoriali i provvedimenti relativi al personale che transita in posizione di ausiliaria ed alle pensioni tabellari militari. Nulla deve intendersi innovato, infine, anche per i provvedimenti in materia di pensioni di guerra, per i provvedimenti pensionistici dell'Ordine Militare d'Italia (OMI), per gli assegni vitalizi per le vittime di terrorismo, criminalità organizzata e del dovere ed in generale per tutti i provvedimenti di tipo risarcitorio o indennitario.

Un particolare riferimento deve essere fatto, da ultimo, ai provvedimenti di riscatto e ricongiunzione a fini pensionistici per i quali veniva esercitato il controllo preventivo di legalità da parte degli uffici facenti parte del sistema delle ragionerie. Anche su tali tipi di provvedimenti deve intendersi cessata la competenza di controllo della RGS, come sopra illustrato, in ragione della mancanza di effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Permane, invece, in capo agli UCB ed alle RTS l'attività di riscontro preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera, che hanno riflesso sul bilancio dello Stato"

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP

ALLEGATO A		
AMMINISTRAZIONE	DATA SUBENTRO	RIFERIMENTO
Ministero della Pubblica Istruzione - Comparto Scuola	2 SETTEMBRE 2000	INFORMATIVA N. 47 DEL 3 OTTOBRE 2000
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 60 DEL 12 NOVEMBRE 2001
Istituto Superiore di Sanità (ISS)	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 60 DEL 12 NOVEMBRE 2001
Agenzia del Territorio	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 67 DEL 11 DICEMBRE 2001
Agenzia del Demanio	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 3 DEL 9 GENNAIO 2002
Amministrazione Centrale e Periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 15 DEL 5 FEBBRAIO 2002
Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura (AGEA)	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 29 DEL 14 MARZO 2002
Istituto Nazionale di Astrofisica	1° GENNAIO 2002	INFORMATIVA N. 32 DEL 20 MARZO 2002
Ente Tabacchi Italiani (ETI) transitato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato	1° MARZO 2002	INFORMATIVA N. 30 DEL 14 MARZO 2002
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)	1° SETTEMBRE 2002	INFORMATIVA N. 66 DEL 16 LUGLIO 2002
Amministrazione Centrale del Ministero dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica	1° GENNAIO 2003	INFORMATIVA N. 84 DEL 27 DICEMBRE 2002
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.)	1° GENNAIO 2003	INFORMATIVA N. 2 DEL 7 GENNAIO 2003
Cassa Depositi e Prestiti	12 DICEMBRE 2003	CIRCOLARE N. 54 DEL 1° SETTEMBRE 2004
Università degli Studi di: Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza", Udine (Sperimentazione)	1° GIUGNO 2004	CIRCOLARE N. 23 DEL 30 MARZO 2004
Ministero delle Comunicazioni	1° LUGLIO 2004	CIRCOLARE N. 18 DEL 16 MARZO 2004
Ente Nazionale di Assistenza al Volo (E.N.A.V.)	7 OTTOBRE 2004	CIRCOLARE N. 52 DEL 12 AGOSTO 2004
Corpo Forestale dello Stato	1° APRILE 2005	CIRCOLARE N. 62 DEL 29 NOVEMBRE 2004
Università degli Studi (non ricomprese nella sperimentazione)	1° LUGLIO 2005	CIRCOLARE N. 1 DEL 25 GENNAIO 2005
Amministrazioni Statali (non ricomprese nei precedenti subentri)	1° OTTOBRE 2005	CIRCOLARE N. 67 DEL 16 DICEMBRE 2004
Forze di Polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato (PS), Amministrazione Penitenziaria (DAP), Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (V.V.FF.)	1° OTTOBRE 2005	CIRCOLARI: N. 6 DEL 23 MARZO 2005 (PS), N. 19 DEL 1° GIUGNO 2005 (DAP), N. 40 DEL 13 SETTEMBRE 2005 (V.V.FF.)
Forze Armate, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza (escluso personale che transita in posizione di ausiliaria)	1° GENNAIO 2010	CIRCOLARI NN. 18, 19, 20, 21 E 22 DEL 18 SETTEMBRE 2009